



04673-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO
VINCENZO SIANI
DOMENICO FIORDALISI
PALMA TALERICO
CARLO RENOLDI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 949/2019
UP - 03/10/2019
R.G.N. 11287/2019

N. 4

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/03/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo **QUANTO SE GUE**:

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso

~~udito il difensore~~



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe, emessa il 12 marzo - 13 aprile 2018, il Tribunale di Cagliari giudicando (omissis) e (omissis) - imputati di concorso nel reato di cui all'art. 660 cod. pen., per avere, con più azioni e in tempi diversi, commettendo il fatto anche in luogo pubblico, per petulanza e per biasimevole motivo, recato molestie e disturbi a (omissis)
(omissis)

(omissis), condotta consistita nel porre in essere vari atti di persecuzione nei loro confronti, mediante reiterati tentativi di comunicazione verbali e scritti, appostamenti e costanti intrusioni nella loro vita privata, in (omissis) in epoca anteriore all' (omissis) e fino a (omissis) - ha assolto (omissis) dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e ha dichiarato (omissis) responsabile della contravvenzione a lui contestata, condannandolo alla pena di euro 300,00 di ammenda.

Il Tribunale, dopo avere analizzato la condotta dell'imputato rispetto alle posizioni delle singole persone offese, ha ritenuto acquisita la prova che (omissis) (omissis) (non invece (omissis)) - mosso dall'intenzione di contrastare i rumori fastidiosi (di condizionatori, pompe di calore, cani) - aveva serbato una serie di comportamenti, anche aggressivi, e comunque molesti, nei loro confronti, anche con lettere e telefonate anonime a lui attribuite.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di : (omissis) chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di tutela del diritto del difensore di svolgere il suo ministero e del diritto dell'imputato di essere assistito dal medesimo difensore, legittimamente impedito a comparire.

Il ricorrente segnala che, con comunicazione del 7 gennaio 2017, il difensore aveva manifestato la propria impossibilità a comparire all'udienza dell'11 gennaio 2017 a causa del concomitante impegno professionale innanzi alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ma il giudice di merito aveva ritenuto l'istanza intempestiva e priva di giustificazione: così deliberando - sostiene la difesa - il Tribunale ha violato l'art. 24 Cost., dal momento che l'istanza era tempestiva essendo stata presentata quattro giorni prima dell'udienza, a nulla rilevando che il giudice l'avesse esaminata soltanto il giorno dell'udienza, e conteneva tutte le indicazioni relative all'altro procedimento; sicché la motivazione vera alla base della reiezione dell'istanza, individuata

nell'ultima parte dell'ordinanza laddove si evidenzia l'esigenza di escutere il testimone citato dal P.m., ha perseguito un fine che, invece, non avrebbe potuto comprimere e annullare il diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciava erronea applicazione degli artt. 468, 495, 498, 503, 507, 518 e 519 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'ammissione di un testimone della difesa regolarmente indicato e già ammesso, alla mancata concessione del termine a difesa conseguente alla contestazione in udienza di un fatto nuovo e all'omessa autorizzazione della citazione del teste a difesa.

All'udienza dell'11 gennaio 2017, lamenta il ricorrente, vista la contestazione suppletiva, il difensore di ufficio aveva chiesto un termine a difesa per ogni valutazione, ma il giudice l'aveva implicitamente negato onerando la difesa della citazione di tutti i testi di lista (circa sessanta); all'udienza del 15 febbraio 2017, il difensore aveva rilevato la mancata notifica al proprio assistito del verbale di udienza dell'11 gennaio 2017, ragione per la quale non aveva proceduto a citare i numerosi testi, dovendo quindi rinviarsi il processo per consentire la verifica suddetta: e così era stato.

Nel corso delle successive udienze del 3 aprile, 3 maggio e 17 luglio 2017, erano stati escussi i testimoni della difesa, il cui numero veniva ridotto a seguito di rinuncia del difensore; tuttavia, nel verbale di udienza del 17 luglio 2017, era risultata incomprensibilmente inserita la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, il cui contenuto incongruo era dimostrato dall'avvenuta citazione della testimone (omissis) per l'udienza del 4 ottobre 2017 e dal rinvio, per la sua assenza, all'udienza del 20 novembre 2017 e poi ancora a quella del 10 gennaio 2018, fino all'udienza del 7 febbraio 2018; a questa udienza, non essendo presente la testimone, la quale aveva inviato una comunicazione segnalando la propria impossibilità a presenziare per avere ricevuto la citazione soltanto il 5 febbraio 2018, il Tribunale aveva revocato l'ammissione della corrispondente testimonianza, ritenendola superflua: tuttavia, l'esame di questa testimone non sarebbe stato affatto superfluo, perché la difesa non aveva mai sentito (omissis) quale testimone diretta, né l'aveva mai controesaminata; d'altronde, l'escussione della medesima era stata richiesta anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e dell'art. 519 cod. proc. pen., a seguito della contestazione suppletiva.

2.3. Con il terzo motivo, si evidenziano l'erronea applicazione degli artt. 192 e 526 cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta prova della colpevolezza fondata sulla deposizione di una persona che si era sempre sottratta all'esame del difensore dell'imputato.

Il giudice di merito, sostiene la difesa, ha fondato il convincimento della

responsabilità di (omissis) utilizzando le dichiarazioni rese dalla testimone (omissis) all'udienza dell'11 gennaio 2017, all'esito delle quali il P.m. aveva suppletivamente contestato la durata del reato fino all'ottobre 2013, modificazione senza la quale il reato si sarebbe prescritto: sicché, l'averne valutato la deposizione in senso accusatorio, senza aver consentito l'ulteriore escussione della testimone, ha viziato la valutazione del quadro probatorio.

2.4. Con il quarto motivo, si prospettano la violazione dell'art. 660 cod. pen. e la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della ritenuta integrazione della fattispecie contravvenzionale contestata.

Il quadro di accusa rilevante è stato ritenuto, secondo il ricorrente, con il mero riporto delle vicissitudini raccontate dalle persone offese in riferimento all'enorme lasso di tempo intercorso fra il 2000 e il 2013, in relazione a fatti indicati in modo generico e scollegati fra loro, senza nemmeno l'individuazione delle persone molestate, con la conseguenza che non è dato individuare nella sentenza impugnata un percorso argomentativo tale da dare conto esaustivo degli elementi costitutivi del reato di molestie, anche perché i singoli episodi, al di là della loro irrilevanza penale, afferivano e periodi coperti da prescrizione, per i quali non sussisteva necessità di indagare.

Passando in rassegna i singoli episodi, poi, la difesa sottolinea che - a parte la reciprocità di alcuni comportamenti (così quelli relativi al rapporto con i coniugi (omissis) e (omissis)), che avevano dato luogo a processi terminati con assoluzioni - i testimoni avevano riferito di essere stati molestati dall'imputato per il solo fatto di esserselo trovato di fronte alle loro case mentre questi girovagava: pertanto, a parte l'inverosimiglianza di racconti riferiti a un lasso di tempo di circa dodici o tredici anni, il mero fatto di osservare altre persone ponendosi a distanza consentita non avrebbe dovuto ritenersi una condotta di rilievo penale.

Erroneamente è stata annessa credibilità, secondo il ricorrente, alle dichiarazioni dei testimoni (omissis) , che si era mostrato propenso alla menzogna, e (omissis) , mai controesaminata dal difensore, la quale aveva riferito un racconto inverosimile quando aveva affermato di essere stata aggredita in continuazione dall'imputato, dall'anno 2011 in poi, con condotta che, se vera, sarebbe stata autonomamente perseguibile ma che non era stata mai oggetto di alcuna querela, non era stata confermata dagli altri testi di accusa ed era stata smentita dai testi di difesa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere il motivo inidoneo a confutare la motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) non può ritenersi inammissibile, in precipua relazione con l'analisi del quarto motivo, che censura l'inadeguatezza della motivazione in rapporto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 660 cod. pen., anche e soprattutto in ordine alla questione della sostanziale pluralità dei fatti contestati, correlati a svariate lesioni del bene giuridico protetto dalla suddetta norma sostanziale, nel rispettivo rapporto fra l'agente e ogni singola persona offesa.

2. Mentre, infatti, la prima doglianza si infrange in modo evidente sul corretto accertamento svolto dal giudice di merito (confortato dalla verifica degli atti) circa l'inadeguatezza dell'istanza di differimento dell'udienza proposta dal difensore di (omissis) in vista dell'udienza dell'11 gennaio 2017 (all'evidenza, non rispettando, la stessa, i parametri ormai sedimentati, su cui v. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), il secondo motivo, per la sua stessa configurazione, non elide il dato processuale in base a cui, dopo la contestazione inerente all'ulteriore tempo del commesso reato, (omissis) ha infine conseguito la notificazione del corrispondente verbale di udienza, oltre che il rinvio dell'udienza, laddove – quanto alla mancata, ulteriore escussione della testimone (omissis) – dirimente, secondo l'incensurabile motivazione alla base della revoca della relativa ammissione, si è rivelata la (pure valutata dal giudice di merito) tardività con cui la parte interessata ha notificato la relativa citazione (soltanto 24 ore prima dell'udienza, in sostanziale contrasto con il disposto dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen.), e, in ordine al terzo motivo, scaturisce consequenziale dalla precedente anche la sua corrispondente inammissibilità, deve, invece, prendersi atto che – con riferimento al quarto e ultimo motivo – non può dirsi *ictu oculi* generica o infondata la critica della motivazione della sentenza impugnata sul tema della verifica dell'integrazione della fattispecie sostanziale contestata relativamente alle posizioni delle otto persone offese identificate nel capo di accusa.

Assodato che il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale (dato che può perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen.), può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte a creare molestia o disturbo (Sez. 1, n. 11514 del 16/03/2010, Zamò, Rv. 246792), la peculiarità della fattispecie in esame è data appunto dal rilievo del numero delle persone offese, a

cui si contesta ^(omissis) abbia diretto le molestie.

Oltre alla necessità della verifica di fondatezza della doglianza per ciascuna delle persone offese, si rileva anche che soltanto per ^(omissis) e ^(omissis) ^(omissis), per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, è dato rinvenire il riferimento, nella testimonianza della medesima ^(omissis), che ha indotto il prolungamento del tempo del commesso reato fino all'ottobre 2013, laddove per le condotte riferite alle altre sei persone offese, il discorso giustificativo richiama fatti che, al di là di ogni ulteriore valutazione, non offrono elementi ulteriori per avanzare analogamente l'arco temporale del fatto contestato rispetto all'originario tempo del commesso reato, fissato all'8 giugno 2012.

3. L'evidenziata situazione, determinativa del rilievo che non può dichiararsi inammissibile nel suo complesso l'impugnazione, induce all'ineludibile rilevazione della maturata prescrizione relativa a tutti i fatti di reato oggetto di contestazione.

3.1. Muovendo dal rilievo che, quanto meno per le condotte ascritte all'imputato come da lui commesse in danno di ^(omissis) e ^(omissis) ^(omissis), sul presupposto che, alla stregua della configurazione del reato come eventualmente abituale, ai fini della prescrizione, il *dies a quo* va individuato in quello del compimento dell'ultimo atto antiggiuridico (Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, Papagni, Rv. 276309) e, quindi, esso va fissato all'ottobre 2013, si deve tuttavia rilevare che, al momento della presente decisione, la contravvenzione contestata all'imputato risulta estinta per prescrizione.

Alla stregua del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., contemplanti rispettivamente il termine ordinario e il termine massimo di prescrizione, si rileva che il termine prescrizione massimo è di cinque anni e che le sospensioni del suo decorso sono avvenute all'udienza dell'11 gennaio 2017 (in relazione al termine chiesto e ottenuto per verificare la possibilità di chiedere l'oblazione), alle udienze del 3 maggio e del 7 giugno 2017 (differite per l'adesione del difensore, in entrambe, all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali), all'udienza del 18 gennaio 2018 (differita su istanza della difesa per permettere la citazione dei testimoni indicati dalla stessa) e all'udienza del 7 febbraio 2018 (rinvia su istanza dell'imputato per differire ad altra udienza il suo esame), per un lasso complessivamente pari a 151 giorni.

Quindi, computate queste sospensioni e muovendo dalla data del 1° ottobre 2013 per le molestie contestate come commesse in danno di ^(omissis) e ^(omissis) (sulla scorta del principio secondo cui, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo mese o anno, senza alcuna

indicazione più specifica della data di consumazione all'interno di quel periodo, per il *favor rei* il termine di prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno utile del periodo stesso: Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253958), alla data del 1° marzo 2019 è maturata la prescrizione del reato.

3.2. Tale rilevazione vale *a fortiori* per le molestie contestate come compiute in danno delle altre persone offese, avvenute fino all'8 giugno 2012.

3.3. Per altro verso, agli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non risulta dagli atti la prova evidente che il fatto di cui all'art. 660 cod. pen. non sussista, o non sia stato commesso o non costituisca reato, in ragione degli elementi accertati dalla pronuncia di merito.

La declaratoria di estinzione del reato deve essere, allora, adottata in questa sede processuale, considerato anche che ^(omissis) non ha esternato l'eventuale volontà di rinunciare alla causa estintiva.


4. La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza rinvio per l'emersa causa estintiva del reato complessivamente oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 3 ottobre 2019

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani



Il Presidente

Angela Tardio

